



VIA SAN SABA 14, 00153 ROMA (ITALIA)
TELEFONO 06.5750048 FAX 06.5750904
C. FISCALE 96118860582
EMAIL: videsitalia@videsitalia.it
HTTP: www.videsitalia.it

Regolamento del VIDES

Art. 1 - DENOMINAZIONE (art. 1 Statuto)

1. La sigla **VIDES** esprime il programma dell'Associazione:
Volontariato organizzato come associazione (ONG);
Internazionale, in quanto opera nella cooperazione e nell'educazione allo sviluppo;
per la promozione della **Donna** attraverso progetti ed azioni;
Educazione dei giovani nello stile salesiano, attraverso il volontariato e il servizio educativo ai più svantaggiati;
Sviluppo per una educazione all'interculturalità come accoglienza della diversità ed alla solidarietà come elemento di giustizia Sociale.

Art. 2 - NATURA (art. 1 Statuto)

1. L'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), ha promosso attraverso il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS), il VIDES come struttura organizzativa di volontariato giovanile e ONG di sviluppo.
2. Il VIDES è un'Associazione (ONG e ONLUS) organizzatasi sul territorio italiano.

Art. 3 - SEDE E ARTICOLAZIONI (art. 1, 8, 16 Statuto)

1. L'Associazione nazionale VIDES ha sede legale in Roma - Via S. Saba 14.
2. In questa sede si conservano: il registro dei Soci, i registri dei verbali, il libro Collegio revisori, il libro inventari, il libro giornale e altri dati che documentano la vita dell'Associazione.
3. Le *sedi operative locali*, sono distribuite sul territorio nazionale per rispondere alle esigenze programmatiche ed organizzative del luogo, attraverso le varie Delegazioni, Associazioni e Gruppi, direttamente o indirettamente dipendenti dalla sede operativa centrale.
4. Le *sedi operative locali* si caratterizzano per:
 - a) l'unità nell'identità in quanto al nome;
 - b) la finalità dell'associazione;
 - c) la formazione dei volontari;
 - d) la libertà di organizzarsi secondo le leggi e i bisogni del territorio.
5. La **responsabilità della formazione** di ogni Delegazione è affidata a una Delegata FMA, designata dall'Ente Promotore Ciofs (art. 4 Statuto).

Art. 4 - FINALITA' (art. 2 - 3 Statuto)

1. L'Associazione Nazionale VIDES, nei suoi *progetti* e nelle sue *azioni* si propone le seguenti finalità:
 - a) la promozione del volontariato giovanile come forma associativa;
 - b) la formazione dei volontari attraverso proposte educative che offrono la possibilità di tirocinio del servizio

- volontario o campo di formazione al volontariato, azioni e/o progetti di volontariato sociale a favore dei giovani più emarginati sul territorio;
- c) il servizio volontario a livello nazionale e/o internazionale: per tempi brevi, da 1 a 6 mesi, e/o per tempi lunghi, da 1 a 2 anni;
 - d) la promozione della donna nei Paesi in via di sviluppo attraverso azioni, studi e progetti. I progetti prendono in considerazione in particolare modo le azioni di promozione umana che le Figlie di Maria Ausiliatrice realizzano nei Paesi in via di sviluppo a favore:
 - dei bambini e dei giovani a rischio;
 - della promozione della donna nel campo educativo - Sociale e della salute;
 - e) le proposte di azioni e/o i progetti di educazione allo sviluppo come educazione alla interculturalità e alla solidarietà in ogni ambiente educativo;
 - f) il collegamento tra gli associati attraverso gli organi stabiliti dallo Statuto e attraverso incontri locali, regionali, nazionali e internazionali;
 - g) il collegamento in rete con organismi che hanno una identica finalità o che facilitano il raggiungimento della medesima: il VIDES aderisce a reti locali e nazionali;
 - h) il dialogo con varie istituzioni nazionali ed internazionali;
 - i) il contributo allo sviluppo della cooperazione europea attraverso progetti, incontri ed azioni;
 - j) il coordinamento della formazione, delle attività ed iniziative del volontariato in collegamento con il VIDES Internazionale e l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice;
 - k) il coordinamento tra i gruppi locali per la realizzazione di micro progetti, in collaborazione con le istituzioni locali;
 - l) la realizzazione di progetti transnazionali, coordinati dal Vides Internazionale.

Art. 5 - SOCI (art. 5 -6- 7 Statuto)

1. L'Associazione è composta da Soci, Amici del VIDES, Associazioni che condividono lo Spirito Salesiano.
2. Gli Amici del VIDES condividono scopi e finalità dell'Associazione. Dopo un anno di partecipazione alla vita dell'Associazione, possono chiedere di diventare Soci
3. I Soci partecipano attivamente alla vita dell'Associazione.
4. Per divenire Socio si richiede:
 - a) l'Atto Costitutivo e relativo statuto (nel caso di Associazione o delegazione);
 - b) La partecipazione significativa alle attività dell'Associazione;
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva il diritto di accettare le richieste di costituzione di nuove delegazioni VIDES pervenute dalle Ispettrici. L'ammissione al VIDES deve risultare dal verbale del Consiglio stesso.
6. Sia i Soci che gli Amici del VIDES vengono accolti nell'Associazione Nazionale tramite le varie Delegazioni.
7. Le quote annuali dei Soci, quelle sociali delle Delegazioni, delle Associazioni e dei gruppi locali sono versate alla Sede Nazionale VIDES.
8. I Soci di tutte le categorie possono godere delle seguenti opportunità:
 - a) partecipare alla vita dell'Associazione con impegni di volontariato a livello locale, regionale, nazionale, internazionale;
 - b) fruire delle possibilità 'formative' che offre l'Associazione, sia in Italia, sia all'estero;
 - c) promuovere iniziative di solidarietà con lo spirito del VIDES;
 - d) accedere al Centro di Documentazione bibliografica e alla videoteca del Centro Nazionale;
 - e) ottenere la copertura assicurativa (ramo infortuni e responsabilità civile);
 - f) ricevere le informazioni riguardanti la vita dell'Associazione;
 - g) partecipare agli incontri a livello nazionale ed internazionale.

Art. 6 - AMMISSIONE (art. 6 Statuto)

1. Le *Associazioni* che intendono associarsi al VIDES devono presentare richiesta scritta, allegando lo Statuto, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. In assenza di Delegazioni o Associazioni o a causa di ragioni motivate, è consentito a *individui e gruppi* di chiedere l'ammissione all'Associazione direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale, qualsiasi sia la categoria dei Soci.
3. Nel caso specifico delle Ispettorie F.M.A. si richiede la comunicazione scritta da parte dell'Ispettrice dell'adesione al cammino VIDES di un nuovo gruppo e/o Associazione.
4. L'approvazione degli Statuti e l'ammissione al VIDES viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI (art. 10 - 11 Statuto)

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci rappresentati da:
 - a) i Soci effettivi;
 - b) i delegati territoriali (c.f.r. art.5 del presente regolamento);
 - c) i Soci fondatori;
 - d) il Presidente pro tempore dell'Ente Ciofs;
 - e) i membri del Consiglio Direttivo in carica;
 - f) le Associazioni socie VIDES nella persona del loro Legale Rappresentante. In sua assenza interviene una persona designata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa;
 - g) i rappresentanti dei Soci di ogni delegazione, in proporzione di uno su 15;
2. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente per l'approvazione della Programmazione e del Bilancio preventivo e consuntivo entro i tre mesi dalla chiusura dell'anno Sociale.
3. L'Assemblea Ordinaria può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un quinto dei membri effettivi lo ritenga opportuno e deve essere convocata su richiesta scritta con ordine del giorno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente.
5. L'ordine del giorno può subire modifiche su proposte specifiche dell'Assemblea.
6. L'espletamento delle funzioni degli organi e delle cariche sociali è inteso come prestazione volontaria. I criteri per i rimborsi relativi alle spese sostenute per l'assolvimento degli incarichi istituzionali sono definiti dal Consiglio Direttivo.
7. Rientrano tra i poteri dell'Assemblea, oltre quelli già elencato, la modifica degli Statuti e la determinazione della quota associativa.
8. Ogni triennio l'Assemblea si riunisce come Assemblea Elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
9. I rappresentanti intervengono all'Assemblea Elettiva col verbale della loro elezione. I loro nominativi devono essere inviati alla sede operativa centrale almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.
10. Ogni rappresentante non può avere più di due deleghe. La delega dovrà essere scritta e presentata all'atto della votazione.
11. Sulle modalità di realizzazione dell'Assemblea ordinaria ed elettiva si rinvia alle Norme di funzionamento per le assemblee dei Soci presentate in allegato per motivi di praticità.
12. L'Assemblea, ordinaria ed elettiva, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci o rappresentanti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (art. 12 Statuto)

1. Per la vitalità dell'Associazione e per il perseguimento delle finalità che essa è chiamata a garantire, è necessario che i Consiglieri siano sempre presenti quando è convocato il Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Tenendo conto delle distanze chilometriche tra Nord e Sud Italia, è opportuno che le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale siano svolte in località tali da favorire la massima partecipazione da parte dei Consiglieri e, là dove si possa, offrire ospitalità, senza spese ulteriori per i Consiglieri.
3. Quando, per qualche motivo e in modo del tutto eccezionale, un Consigliere non possa partecipare a una riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, deve informare tempestivamente la sede operativa centrale, inviando eventualmente le proprie osservazioni agli argomenti all'ordine del giorno in forma scritta.
4. Se, per qualche motivo, un Consigliere prevede di non poter continuare nel suo compito, può presentare domanda di dimissione al Presidente e/ o al Direttore Generale, i quali informeranno nella prima seduta di consiglio il Consiglio Direttivo Nazionale, che potrà provvedere a cooptare un sostituto che rimane in carica fino allo scadere del mandato del CDN.
5. In caso di due assenze consecutive ingiustificate, il Consigliere sarà richiamato con lettera dal Presidente.
6. Se l'assenza ingiustificata del Consigliere si ripete per tre volte consecutive il Consiglio Direttivo Nazionale, delibererà la decadenza e l'eventuale sostituzione.
7. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti dallo statuto, dal regolamento e dalle delibere del Consiglio Nazionale, il Presidente ed il Direttore Generale hanno la facoltà di convocare l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Direttore Generale, VicePresidente e Tesoriere a fini consultivi.

Art. 9 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere:
 - a) redige i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione; li sottopone al C.D.N. per la ratifica
 - b) li presenta all'Assemblea Ordinaria per la relativa discussione e approvazione;
 - c) può assumere determinati incarichi, pro-tempore, sempre nell'ambito di sua competenza, quando questi gli siano proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - d) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 10 - I COMITATI (art. 15 Statuto)

1. Attualmente la struttura organizzativa del VIDES prevede i seguenti *Comitati Nazionali*:
 - a) Cooperazione allo Sviluppo;
 - b) Educazione ed informazione allo Sviluppo;
 - c) Solidarietà a distanza;
 - d) Formazione Volontari;
 - e) Rete Nazionale VIDES;
 - f) Informazione;
 - g) Promozione e raccolta fondi;
 - h) Rappresentanza
 - i) Servizio Civile Nazionale.
2. La sede dei Comitati Nazionali è presso la sede operativa centrale dell'Associazione.
3. E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a) cambiare numero, contenuto e denominazione dei Comitati e attribuire ad un Consigliere la responsabilità, pro-tempore, di uno di essi o altri compiti relativi al raggiungimento di particolari finalità dei Comitati stessi;
 - b) coinvolgere collaboratori/trici, anche non Soci, che per particolari competenze possono svolgere compiti specifici in uno dei settori di attività dei comitati.

Art. 11 - LE RISORSE (art. 19 - 21 Statuto)

1. Le risorse comprendono:
 - a) la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci;
 - b) le quote di eventuali Soci sostenitori;
 - c) i contributi relativi ai progetti presentati ad enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

2. Le risorse vengono impegnate per:
 - a) lo studio di fattibilità, gestione e valutazione di progetti;
 - b) la preparazione e l'organizzazione degli incontri di formazione;
 - c) le spese relative all'informazione;
 - d) quote di affiliazione al VIDES internazionale e alle reti nazionali;
 - e) viaggi per il coordinamento delle attività dei gruppi locali;
 - f) lo stipendio e i contributi per il personale della segreteria;
 - g) le spese di segreteria;
 - h) le spese straordinarie.

Art. 12 - LA RETE VIDES

1. Allo scopo di promuovere e favorire lo scambio di informazioni all'interno dell'Associazione:
 - a) ogni Organismo Territoriale (Delegazione) trasmette (preferibilmente in formato elettronico e in forma sintetica) alla Sede operativa centrale, in forma autonoma, informazioni e documentazioni relative alle sue attività ed iniziative in corso e in prospettiva che saranno divulgate attraverso il sito dell'Associazione.
 - b) Ai sensi della legge sulla Privacy 675/96 artt. 10-13, e successive integrazioni e modificazioni, nonché delle ulteriori disposizioni di legge in materia, con la trasmissione alla sede operativa nazionale, si assume la responsabilità dell'utilizzo in forme audiovisive e fotografiche dell'immagine per usi consentiti dalla legge e senza offesa del buon costume e della morale individuale, siano esse utilizzate nell'interno di video, per la pubblicazione su siti internet nonché su riviste. Si intende concesso il consenso all'utilizzo dell'immagine per finalità di promozione e dimostrazione delle attività svolte, rinunciando altresì ad ogni pretesa economica.

Art. 13 - GLI ORGANISMI TERRITORIALI (art. 16 Statuto)

1. Ogni *Organismo Territoriale*, sia esso Delegazione, Associazione o Gruppo locale, deve trasmettere ogni anno alla Sede Nazionale:
 - a) l'elenco aggiornato dei Soci effettivi e degli Amici del VIDES;
 - b) le schede dei nuovi Soci e degli Amici del VIDES debitamente compilate;
 - c) la relazione dell'attività e dei progetti realizzati;
 - d) copia per conoscenza del bilancio;
 - e) le Delegazioni che non usufruiscono della convenzione nazionale assicurativa, dovranno inviare copia della polizza assicurativa per responsabilità civile ed infortunio stipulata in forma autonoma.
2. Al fine di diventare punto di riferimento visibile sul territorio ogni Organismo deve dotarsi di
 - a) sede propria, con indirizzo;
 - b) recapito telefonico;
 - c) conto corrente bancario o postale.
3. Per far parte della Rete VIDES ogni organismo deve dotarsi di posta elettronica e – ove possibile – di fax. Si consiglia inoltre l'attivazione di account gratuiti di Skype e Messenger.

Art. 14. - MODIFICA REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore in **data 19 aprile 2008**

ALLEGATO

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. *L'Assemblea Generale*, Ordinaria ed Elettiva, è composta da:
 - a) I delegati territoriali (art.5)
 - b) I Soci fondatori
 - c) Il presidente pro tempore dell'Ente Ciofs
 - d) I membri del Consiglio Direttivo in carica
 - e) le Associazioni socie VIDES nella persona del Legale Rappresentante e, in sua assenza, di persona delegata;
 - f) i rappresentanti dei Soci di ogni delegazione, in proporzione di uno su 15

2. *L'Assemblea Generale Ordinaria* si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente entro i tre mesi che seguono la chiusura dell'esercizio Sociale dell'anno civile.
 - a) L'Ordine del Giorno, portante gli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora, è preparato dal Presidente e inviato al Direttore Generale che lo invia ai membri effettivi.
 - b) La convocazione della riunione deve essere inviata a ciascun avente diritto almeno 30 giorni prima della riunione.

3. *L'Assemblea Generale* può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando venga richiesta da almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea può essere convocata fuori dalla sede legale.
 - a) E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere o da un altro membro designato dall'Assemblea.
 - b) L'Assemblea nomina anche un Segretario e, secondo la necessità due o più Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea generale verificare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di partecipare all'Assemblea.
 - c) Nessuna decisione può essere presa dall'Assemblea Generale su un argomento non previsto dall'ordine del giorno salvo che l'Assemblea, all'unanimità, si pronunci a favore di una modifica dell'ordine del giorno stesso. I Soci assenti possono impugnare entro tre mesi, dalla data delle delibere, quelle decisioni prese su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.
 - d) Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
 - e) Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice e con la presenza di almeno la metà degli associati. Se la metà non è presente alla prima convocazione, può esserci una seconda convocazione le cui delibere saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.
 - f) Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
 - g) I verbali delle delibere dell'Assemblea Generale sono trascritti in un registro depositato nella sede dell'Associazione e restano a disposizione dei soci.
 - h) Ogni membro può farsi rappresentare da un altro membro dell'associazione, anche se membro del Consiglio Direttivo, attraverso delega scritta. Ogni partecipante all'Assemblea non può rappresentare più di due membri assenti.

4. Le elezioni, revoche ed esclusioni si fanno a scrutinio segreto.

INDIZIONE DELLE ELEZIONI - CANDIDATURE

1. Almeno 3 mesi prima della scadenza del triennio di durata in carica del Consiglio Direttivo, il Presidente invita l'Ente CIOFS, tutte le delegazioni, le associazioni, i gruppi e i soci a presentare le candidature per il rinnovo del Consiglio e fissa la data per le votazioni.
2. I Soci effettivi che intendono candidarsi devono presentare la loro candidatura almeno 40 giorni prima della data fissata per le votazioni al proprio organo territoriale competente, che le inoltrerà alla sede operativa centrale.
3. Il Socio candidato deve essere:
 - a) socio effettivo
 - b) maggiorenne;
 - c) garantire l'impegno volontario per il tempo richiesto dallo Statuto (almeno un triennio);
4. La candidatura deve essere correlata da un curriculum vitae delle esperienze realizzate dal Socio.
5. Il Consiglio Direttivo valuta le candidature pervenute ed esclude quelle che non presentano i requisiti richiesti.
6. Il Consiglio predispone nella scheda la lista dei candidati presentata da delegazioni, associazioni, gruppi e Soci e la lista dei candidati proposti dall'Ente promotore CIOFS.
7. L'elenco dei candidati viene inviato dalla sede operativa centrale a tutti gli aventi diritto di voto, almeno 15 giorni prima delle votazioni.
8. Si può procedere alla elezione del Consiglio Direttivo solo con la candidatura di almeno 15 Soci.
9. I rappresentanti hanno a disposizione una votazione per eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
10. I votanti potranno indicare fino a 5 preferenze (tre per la lista dei candidati presentata da delegazioni, associazioni, gruppi e Soci e due per la lista dei candidati proposti dall'Ente promotore CIOFS).
11. Sempre in base al numero dei Consiglieri stabilito, le persone che avranno ricevuto il maggior numero di voti formeranno il Consiglio Direttivo, unitamente alla Delegata Nazionale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, membro di diritto.

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

1. Il giorno antecedente la votazione la segreteria della sede operativa centrale predispone il materiale necessario per la votazione:
 - a) elenco dei Soci aventi diritto al voto;
 - b) schede timbrate con il timbro dell'Associazione;
 - c) schema di verbale;
 - d) due contenitori per la raccolta delle schede;
 - e) tabellone o lavagna per le operazioni di scrutinio.
2. Il giorno fissato per le votazioni, l'assemblea dei Soci convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, prima di procedere a qualunque altro adempimento, determina ai sensi dell'art. 12 dello Statuto il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. Sceglie quindi, tra i Soci effettivi non candidati presenti all'assemblea:
 - a) un moderatore;
 - b) un segretario;
 - c) due scrutatori.

Compiti del moderatore

1. Il moderatore:

- a) riceve dalla segreteria il materiale già predisposto necessario per le votazioni
- b) verifica il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto e la regolarità delle deleghe
- c) redige la lista dei Soci presenti aventi diritto al voto con l'indicazione del numero di schede che ogni Socio ha diritto di ricevere
- d) verifica sulla base dei Soci presenti e delle deleghe il numero delle schede che occorre distribuire per la votazione
- e) dà lettura dell'elenco dei Soci candidati spiegando le modalità per l'espressione del voto
- f) procede, insieme agli scrutatori alla distribuzione delle schede.

Compiti del segretario

1. Il segretario coadiuva il moderatore in tutte le operazioni ed è responsabile della redazione del verbale.

VOTAZIONI

1. Terminata la distribuzione delle schede, gli elettori possono procedere alla votazione.
2. Il voto si esprime indicando il nome e il cognome, o solo il cognome, dei candidati prescelti.
3. Ciascun elettore può esprimere fino a 5 preferenze (come sopra indicato)
4. Una volta espresso il voto, ogni elettore deposita la scheda nell'apposito contenitore.
5. In base al numero stabilito dei Consiglieri, le persone che avranno ricevuto il maggior numero di voti formeranno il Consiglio Direttivo, unitamente alla Delegata Nazionale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, membro di diritto.
6. Si procederà a una seconda votazione per il ballottaggio, soltanto in presenza di parità di voto.

SCRUTINIO

1. Una volta che tutti gli elettori hanno votato, dichiarata chiusa la votazione, il moderatore procede allo scrutinio dei voti.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. Il moderatore estrae dall'urna ciascuna scheda ed enuncia ad alta voce i voti in essa indicati.
4. I due scrutatori prendono nota contemporaneamente dei voti riportati da ciascun candidato sulle apposite tabelle di scrutinio
5. Nel corso dello scrutinio possono verificarsi due diversi tipi di nullità:
 - a) nullità della scheda;
 - b) nullità del voto di preferenza.
6. Si ha nullità della scheda quando essa, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione di preferire determinati candidati
 - a) non sia quella prescritta;
 - b) oppure non riporti il bollo richiesto;
 - c) oppure presenti scritte o segni tali, da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
7. Sono nulle le preferenze espresse nelle schede:
 - a) nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato;
 - b) il loro numero sia superiore a quello stabilito
8. Sono considerate bianche le schede che, pur recando il regolare timbro, non portano alcuna espressione di voto.
9. Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o voto. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il moderatore, sentiti gli scrutatori.

10. Delle schede contestate viene presa nota nel verbale.
11. Ultimato lo scrutinio, il moderatore dichiara il risultato dello scrutinio indicando i Soci eletti a comporre il Consiglio Direttivo Nazionale.

OPERAZIONI FINALI

1. Il moderatore procede alla chiusura del verbale, sottoscrivendolo e facendolo sottoscrivere dal segretario e dagli scrutatori.
2. Tutto il materiale delle votazioni, compreso il verbale e le schede, è consegnato alla segreteria della sede centrale, che lo conserverà per tutta la durata del mandato del Consiglio.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

1. Subito dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo si riunisce per eleggere il Presidente a maggioranza assoluta dei voti.
2. Se nella prima votazione nessun Consigliere riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
3. Una volta eletto il Presidente si procede con la votazione del Vicepresidente e del Tesoriere, eletti a maggioranza relativa.
4. Se non è possibile eleggere il Presidente e le altre cariche subito dopo l'elezione del Consiglio Direttivo, si procede alla votazione per tali cariche nella prima seduta del Consiglio direttivo da realizzarsi, su convocazione del Consigliere più anziano d'età, entro 30 giorni dall'elezione del Consiglio stesso.